

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 reg.	OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX ART. 30 D.LGS. 267/2000) ZONA SOCIALE N. 4 -APPROVAZIONE -
Data 17.04.2013	

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 11.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA		X
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE	X		MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO		X
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO	X	
LONGARONI MAURIZIO	X				
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 11	Assenti n. 2	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre – Pambianco / Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M. Rumori

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all' ODG che attiene all'approvazione di una convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n. 4

Premesso:

- che con l'art. 50 della L.R. 26/2009 la Regione dell'Umbria ha rinviato alla Zona Sociale lo strumento per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali in attesa che venga portato a compimento l'assetto istituzionale definitivo della gestione associata;
- che i Comuni di Collazione, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello di Vibio, Marsciano, San Venanzo e Todi, ai sensi dell'art. 19 c. 3 L.R. 26/2009 fanno parte della Conferenza di Zona, della Zona Sociale n. 4;
- che la zona sociale n. 4 persegue lo scopo di qualificare la programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali del territorio attraverso detta forma associata di funzioni e servizi da formalizzare in Convenzione in attesa della costituzione dell'unione speciale prevista dalla L.R. 18/2011;

Esaminato lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali;

Visto l'art. 30 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

Con voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare l'allegata convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comuni di Collazione, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello di Vibio, Marsciano, San Venanzo e Todi, della Zona Sociale n. 4 per la gestione delle funzioni e servizi socio-assistenziali.

ZONA SOCIALE N. 4: COLLAZZONE, DERUTA, FRATTA TODINA, MARSCIANO, MASSA MARTANA, MONTECASTELLO DI VIBIO, SAN VENANZO, TODI

RACC N _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000) ZONA SOCIALE N.4.

L'anno duemiladodici (2012), il giorno..... del mese di..... nella sede Comunale di Marsciano,

TRA

Il Comune di Marsciano PI00312450547 rappresentato dal Sindaco Alfio Todini nato a Marsciano il 30.07.1967, C.F. *TDNLFA67L30G478C* autorizzato alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

ED I COMUNI DI

- COLLAZZONE P.I. n. 00449760545 rappresentato dal Sindaco Bennicelli Francesco nato a Foligno (Pg) il 19/03/1976, C.F. *BNNFNC76C19D653K* autorizzato alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consiglio Comunale n.del.....;

- DERUTA P.I. n. 00222390544 rappresentato dal Sindaco Verbena Alvaro nato a Deruta (Pg) il 16/03/1952, C.F. *VRBLVR52C16D279H* autorizzato alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....;

- FRATTA TODINA P.I. 00451930549 rappresentato dal Sindaco Pintori Maria Grazia nata a Fratta Todina (Pg) il 15/05/1955, C.F. *PNTMGR55E55D787I* autorizzata alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del.....;

- MASSA MARTANA P.I. n. 00429530546 rappresentato dal Sindaco Bruscolotti Maria Pia nata a Foligno (Pg) il 18/06/1963, C.F. *BRSMRP63H58D653X* autorizzato alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consiglio Comunale n... del

- MONTE CASTELLO DI VIBIO P.I. n. 00470100546 rappresentato dal Sindaco Cerquaglia Roberto nato a Marsciano (PG) il 12/04/1967 C.F. *CRQRRT67D12E975W* autorizzato alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

- SAN VENANZO P.I. n. 00185990553 rappresentato dal Sindaco Valentini Francesca nata a San Venanzo (TR) il 31/03/1961 C.F. *VLNFNC61C71I381P* autorizzato alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

- TODI P.I. n. 00316740547 rappresentato dal Sindaco Rossini Carlo nato a Foligno (PG) il 25/06/1974 C.F. *RSSCRL74H25D653M* autorizzato alla stipula del presente in esecuzione della con deliberazione del Consigli Comunale n. del

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 223 del 6 luglio 2002 è stato costituito l'Ambito Territoriale n. 4 della Regione Umbria composto dai Comuni di Collazzone ,Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo,Todi;
- che la Regione Umbria ha approvato la Legge Regionale 28 dicembre 2009 , n. 26 attraverso la quale disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito all'interno della Zona sociale ;
- che con l'art. 50 della L.R. 26/2009 la Regione dell'Umbria ha disciplinato l'attuale fase transitoria e di prima applicazione della legge stessa, rinviando alla Zona sociale, configurata quale strumento per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali, in attesa che venga portato a compimento l'assetto istituzionale definitivo della gestione associata;
- che con Deliberazione n. 368 del 19 gennaio 2010 a Deliberazione, il Consiglio Regionale ha approvato il "Secondo Piano Sociale Regionale (2010/2012)";
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'*Associazione tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione*;
- che la Conferenza di Zona, della Zona Sociale n.4, *già Ambito Territoriale n.4*, costituita da Sindaci e/o Assessori delegati dai Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Marsciano, San Venanzo, Todi; *ai sensi dell'art. 19 comma 3 LR26/2009*;
- persegue lo scopo di qualificare la programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali di territorio attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. omogeneizzazione a scala di ambito dei livelli essenziali di prestazioni e servizi sociali e dei regolamenti di accesso ai servizi;
 - b. strutturazione di un Modello Organizzativo di Servizio Sociale a scala di ambito ovvero qualificazione della rete degli Uffici della Cittadinanza;
 - c. qualificazione della spesa sociale di ambito e messa a regime del Sistema di controllo della spesa sociale;
 - d. avvio della gestione associata;
- che la riqualificazione dell'offerta sociale suddetta ha come scenario di riferimento il rispetto di indicatori e parametri di qualità sociale quali:
 1. rispetto del principio di appropriatezza ;
 2. qualificazione del modello di servizio;
 3. rilevazione dei bisogni sommersi, ovvero non rappresentati ai servizi sociali, grazie all'implementazione delle politiche di comunità ovvero delle risorse della cittadinanza attiva;
 4. realizzazione di un Sistema di valutazione condiviso e partecipato con i soggetti del III Settore (*cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, ONLUS, ecc.*) coinvolti nella gestione dei servizi e con destinatari e/o reti familiari interessati";
- che la Conferenza di Zona della Zona sociale persegue inoltre l'obiettivo di implementare il sistema di governance integrato zona sociale/distretto sanitario finalizzando tali azioni all'ulteriore qualificazione della rete dei servizi socio –sanitari di territorio, così come previsto dal quadro normativo di riferimento nazionale e regionale;
- che i citati enti *gestiscano* in forma associata gli interventi e i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, *ed intendono formalizzare con il presente atto la funzione associata la quale prevede*:
 - a. la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b. la presenza di un organismo politico-istituzionale, di coordinamento e di indirizzo, denominato Conferenza di Zona;
 - c. la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa deputata alla gestione associata, denominato Ufficio di Piano;
- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di *Consiglio Comunale citate*.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Finalità

- Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.

- L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, a quelli socio-educativi ed ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi alla persona sull'intero territorio della Zona.

La funzione associata è regolata attraverso la presente convenzione allo scopo di favorire l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative - non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune, è finalizzata alla gestione su base associata di alcune tipologie di servizi di Zona, favorendo anche i singoli Comuni che - pur avendo la possibilità di erogare autonomamente i servizi in argomento - intendano cogliere le economie di gestione e i vantaggi tecnico-qualitativi che derivano da una gestione su base associativa, affidata ad équipe dedicate alla funzione con modalità specialistiche.

La convenzione, pertanto, è considerata lo strumento fondamentale per la realizzazione della rete dei servizi socio assistenziali e socio educativi del territorio, vista nei termini di un sistema integrato, in grado di connettersi ai servizi socio sanitari e sanitari, di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale e agli altri servizi territoriali sia pubblici che privati rivolti alla popolazione della Zona Sociale.

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;

- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Comuni Sottoscrittori e Comune Capofila

Il presente documento costituisce l'atto ordinatore dei rapporti intercorrenti tra tutti i Comuni sottoscrittori.

- Sono Comuni sottoscrittori gli Enti Locali Territoriali firmatari, che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina posta a regolamento dei meccanismi di funzionamento previsti dal presente testo. Gli Enti sottoscrittori sono: Comune di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Marsciano, San Venanzo, Todi.

Il Comune di Marsciano riveste il ruolo di "capofila".

Le prerogative e le attribuzioni assegnate al Comune Capofila ed ai Comuni Sottoscrittori sono illustrate nei successivi articoli.

La seguente tabella (tabella n. 1) identifica i Comuni sottoscrittori dell'accordo e riepiloga per ciascuno di essi:

- il ruolo giuridico attribuito
- gli specifici pesi demografici

Tabella 1: ruolo e popolazione dei Comuni della Z.S. 4 dati da aggiornare

COMUNE	RUOLO	POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (dato al 31/12/2012)
1) MARSCIANO	Comune capofila	18770
2) COLLAZZONE	Comune sottoscrittore	3565
3) DERUTA	Comune sottoscrittore	9622
4) FRATTA TODINA	Comune sottoscrittore	1896
5) MASSA MARTANA	Comune sottoscrittore	3947
6) MONTE CASTELLO DI VIBIO	Comune sottoscrittore	1633
7) SAN VENANZO	Comune sottoscrittore	2370
8) TODI	Comune sottoscrittore	17399
POPOLAZIONE TOTALE		59202

Per alcuni effetti operativi derivanti dall'applicazione della presente convenzione, specificati nei successivi articoli, si procede all'aggiornamento del peso demografico di ciascun Comune, sulla base dell'ultimo dato ISTAT aggiornato.

Art. 4 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali.

Di seguito vengono individuati a titolo esemplificativo, per le rispettive aree di intervento, i diversi livelli organizzativi previsti nella gestione associata. I Comuni, attraverso la Conferenza di Zona, determinano con lo strumento della pianificazione territoriale (Piano di Zona) eventuali ulteriori interventi e servizi a gestione associata o programmazione annuale.

INTERVENTI GENERALI O DI BASE:

- Ufficio Della Cittadinanza

INTERVENTI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

- Equipe affido
- Equipe adozione (interzonale)
- Servizio accompagnamento al lavoro
- Servizio di mediazione familiare

WELFARE COMUNITARIO

- Progetto genitorialità e di sostegno alle responsabilità familiari
- Operatore di Quartiere

WELFARE DOMICILIARE DI SUPPORTO FAMILIARE

- Assistenza scolastica
- Assistenza domiciliare minori
- Assistenza domiciliare adulti
- Assistenza domiciliare persone non autosufficienti

WELFARE SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE

- Servizio diurno per disabili adulti
- Servizio diurno per minori
- Servizio diurno per persone affette da Alzheimer

- Servizio residenziale, minori, anziani e adulti bisognosi di supporto assistenziale garantito attraverso il ricorso a strutture fuori zona
- Servizio residenziale per persone non autosufficienti

WELFARE DELL'EMERGENZA

- Servizio di pronto intervento (da strutturare)

Art. 5 – Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 – Durata

La durata della Convenzione è stabilita in **anni tre**, decorrenti dalla data della stipula della stessa. La vigenza della medesima è comunque subordinata alla emanazione di eventuali e diverse normative nazionali e regionali in materia e quali l'Unione Speciale.

Art. 7 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto. Il Comune capofila, per rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai Comuni della Zona, in conformità alle decisioni della Conferenza di Zona e in coerenza con quanto previsto nell'atto di programmazione territoriale.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale della Zona, e allo stesso viene conferita la delega per l'esercizio associato degli interventi e funzioni previsti nel Piano di Zona.

Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila per il tramite del proprio personale incaricato, agisce in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni associati. In particolare svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e di quelle eventualmente concordate tra i Comuni
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza di Zona;
- svolgere ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona o programmazione annuale, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Art. 9 – Conferenza di Zona

La funzione di indirizzo programmatico e politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona è riservata alla *Conferenza di Zona*.

La *Conferenza di Zona* è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che fanno parte della medesima, o dagli Assessori delegati. È l'organismo che coordina, sul piano politico-istituzionale, i Comuni della Zona per la pianificazione sociale di territorio, in particolare per la costruzione del Piano di zona con competenza di adozione del medesimo.

Spetta alla Conferenza di Zona:

- definire i regolamenti sociali zionali inerenti l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Zona che verranno recepiti dalle rispettive Giunta Comunale;
- l'istituzione degli organismi partecipativi del processo programmatico territoriale (Tavolo zonale di concertazione e Tavolo zonale di coprogettazione);
- la nomina del Promotore Sociale/Responsabile della Zona nel quadro delle indicazioni regionali;
- promuovere la rilevazione dei bisogni sociali della zona di competenza, ai fini della programmazione;

- la promozione del processo di concertazione diretto a definire le linee di programmazione sociale di zona e valutarne la realizzazione, coinvolgendo i soggetti, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, nonché i cittadini ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge medesima;
- l'adozione del Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa all'integrazione sociosanitaria e del Piano operativo del PRINA che sono assunti come parte integrante del Piano di Zona.

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, composto dal Promotore Sociale/Responsabile della Zona, dai responsabili dei servizi sociali di ciascun Comune o loro delegati e da un funzionario addetto alla segreteria tecnica, dipendente del Comune capofila.

Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Piano si può avvalere di ulteriori risorse sulla base di quanto verrà stabilito in apposito regolamento che ne disciplinerà composizione e funzionamento. La Zona sociale provvede all'attuazione del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a. predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della normativa vigente;
- b. provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- c. predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento e la collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- d. raccogliere ed organizzare le informazioni e i dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione del Piano di Zona e del SISO;
- e. predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione;
- f. supportare i soggetti responsabili della gestione dei servizi della zona;
- g. formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza di Zona in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione ed integrazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h. relazionare annualmente alla Conferenza di Zona sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- i. esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;
- j. partecipare alle sedute della Conferenza di Zona fornendo il necessario supporto tecnico.

Il regolamento di cui sopra è adottato dalla Conferenza di Zona e approvato con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun ente aderente.

Art. 11 – Promotore Sociale/Responsabile di Zona

Il Promotore Sociale è nominato dalla Conferenza di Zona, previa individuazione da parte della stessa sulla base di un pubblico avviso contenente i criteri selettivi individuati dalla Regione o in difetto, dalla stessa Conferenza, trattandosi di incarico fiduciario ai sensi della DGR 248/2002 a tutt'oggi vigente per quanto previsto per il regime transitorio dall'art. 50 della LR 26/2009.

Nelle more dell'espletamento della procedura comparativa di cui sopra, in esecuzione della presente convenzione e al fine di garantire la continuità degli interventi in essere nonché la redazione degli atti di programmazioni territoriale si stabilisce la prosecuzione dell'incarico vigente.

Il Promotore Sociale, così designato, assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Piano, assolvendo, principalmente, a funzioni di coordinamento dell'ufficio stesso. Il Promotore inoltre nell'espletamento delle funzioni concernenti la responsabilità di Zona si coordina e collabora con il Responsabile amministrativo incaricato del Comune di Marsciano in quanto Comune capofila. Al Promotore spetta altresì la facilitazione e il supporto dei processi partecipativi della programmazione e della progettazione, nonché i processi di integrazione intersettoriali e inter-organizzativi finalizzati alla costruzione del Piano di zona e alla sua attuazione. Tale figura costituisce anche un riferimento nel rapporto territorio-Regione, idoneo a fornire input per la programmazione strategica. Infine il Promotore Sociale è il referente tecnico che si interfaccia con la direzione del Distretto sanitario e con gli altri servizi della Azienda ASL, per la programmazione e la realizzazione degli interventi socio-sanitari e sanitari.

In particolare il Promotore sociale:

- garantisce, su tutto il territorio della zona, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza di Zona
- promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti.

Art. 12 Il Tavolo zonale di concertazione

Il Tavolo zonale di concertazione ha lo scopo di permettere la partecipazione alla definizione delle linee fondamentali della programmazione sociale di zona ed alla valutazione della sua realizzazione. L'individuazione dei rappresentanti del Tavolo avviene sulla base delle modalità previste nel vigente PSR.

Al tavolo Zonale di concertazione compete, nel quadro degli obiettivi di sistema individuati dalla Regione, la individuazione degli obiettivi zonalì, la definizione delle linee e dei parametri progettuali per la redazione, l'aggiornamento e la realizzazione del piano di zona. Il Tavolo viene attivato anche per esprimere una valutazione in merito ai contenuti e alle scelte operate nel piano di zona.

Art. 13 Il Tavolo zonale di coprogettazione

Tramite l'Ufficio di Piano possono essere attivati gruppi di lavoro tematici e/o gruppi progetto ai quali partecipano i diversi operatori che sono coinvolti professionalmente nell'area sociale oggetto di intervento, e, più in generale, tutti i soggetti richiamati dall'art. 1, comma 4 e 5, della legge 328/2000, con il compito di delineare le singole azioni progettuali individuate in sede di *Tavola zonale di concertazione*.

La partecipazione a tali Tavoli è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati, di specifici patti di partecipazione che disciplinino gli impegni reciproci e le modalità della partecipazione.

Art. 14 - Il sistema informativo

Presso l'Ufficio di Piano è istituita apposita sezione deputata alla selezione, raccolta ed elaborazione dati e informazioni riferiti all'area sociale, al fine di consentire l'aggiornamento costante delle informazioni rilevate, la sistematicità e la fruibilità dei dati.

Per tutte le attività di cui sopra lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Art. 15 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna a garantire quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a garantire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 16 – Aspetti finanziari

Per la gestione dei servizi e interventi di cui alla presente convenzione è costituito un **fondo sociale unico zonale**, composto da:

- trasferimenti di risorse statali e regionali;
- risorse proprie dei bilanci comunali sulla base dei criteri adottati nell'ambito dell'atto di programmazione territoriale (Piano di Zona);
- risorse derivanti da ulteriori fonti (donazioni, progettazione europea ecc.);
- compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini sulla base delle indicazioni regionali e della programmazione territoriale.

Al funzionamento della struttura Zona (Ufficio di Piano) sono destinate le risorse del FSR vincolate alla gestione associata.

Tali risorse sono destinate:

- a. a sostenere l'esercizio delle funzioni istruttorie, di coordinamento, informative, promozionali e formative dell'Ufficio di Piano, come individuate dal precedente art. 9;
- b. alla figura professionale incaricata della responsabilità amministrativa e gestionale dei procedimenti, degli atti e delle procedure necessarie all'operatività dei servizi e degli interventi oggetto della presente convenzione;
- c. a sostenere parzialmente le spese a carico del Comune capofila relativamente alla figura tecnica deputata alla Segreteria dell'Ufficio di Piano e al sistema informativo;
- d. a sostenere parzialmente le spese a carico del Comune capofila relativamente al personale amministrativo di supporto all'Ufficio stesso.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse alla partecipazione dei responsabili di servizio all'Ufficio di Piano.

Gli enti sottoscrittori si riservano la possibilità di finanziare con propri fondi di bilancio, e sulla base di criteri stabiliti in riferimento allo specifico oggetto, ulteriori servizi e interventi non previsti nella presente convenzione e tenuto conto di quanto verrà concordato in sede di Conferenza di Zona.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dalla Conferenza di Zona e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 17 – Controversie

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.

Art. 18 – Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 19 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 20 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono a carico del Comune capofila.

Art. 21 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della medesima.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI COLLAZZONE _____

COMUNE DI DERUTA _____

COMUNE DI FRATTA TODINA _____

COMUNE DI MARSCIANO _____

COMUNE DI MASSA MARTANA _____

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO _____

COMUNE DI SAN VENANZO _____

COMUNE DI TODI _____

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

—

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li **15.05.2013***

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **15.05.2013** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI